



& Diritto Avanzato

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Responsabilità del medico: le prove sono informate al criterio della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica

La valutazione delle prove con riferimento ad un determinato comportamento nell'ambito della responsabilità medico-sanitaria è informata al criterio della attendibilità, ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti, ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito.

NdR: nello stesso senso, [Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 15.04.2022, n. 12386](#), in *La Nuova procedura Civile*, 2, 2022 e [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 29.09.2021, n. 26304](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2021, nonché VIOLA, [Valutazione delle prove secondo prudente apprezzamento](#), Milano, *DirittoAvanzato*, 2021 (si veda [Lezione Dottorale presso Università degli Studi SOB, Napoli](#)).

Si vedano anche i FOCUS:

- ['PIÙ PROBABILE CHE NON', GIUDIZIO PROGNOSTICO E CRITERI PROBABILISTICI](#)

- [Probabilità, certezza e standard probatorio](#)

Si veda anche [IL 'PIÙ PROBABILE CHE NON' È GIUSTO? Video integrale e approfondimenti sul Convegno OnLine del 15.1.2021](#)

Corte d'Appello L'Aquila, sentenza del 16.12.2021

...omissis...

La Corte di Appello di L'Aquila, riunita in camera di consiglio nelle persone di:

Dott. Giancarlo De Filippis - Presidente

Dott. Barbara Del Bono - Consigliere

Dott. Paolo Cerolini - Giudice ausiliario rel.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1966/2017 R.G., assunta in decisione con ordinanza del 27.4.2021 in seguito alla trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.4.2021 e vertente tra F..... rappresentate e difese dall'Avv. M.... per procura in calce all'atto di citazione in appello,

Appellanti

E

AZIENDAin persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv., elettivamente domiciliata in L'Aquila, presso l'Avv. Sandro per procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta, secondo la Delib. n. 1... del 22 dicembre 2016,

Appellata

Oggetto: appello alla sentenza del Tribunale di Chieti n. 612/2017 del 17.10.2017.

FATTO

Il Tribunale di Chieti, con la sentenza n. 612/2017 del 17.10.2017, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta da, in proprio e quali eredi di F....., nei confronti dell'Azienda..., per la caduta del predetto in occasione dell'esame radiologico cui si era sottoposto presso l'Ospedale SS. Annunziata di Chieti in data 8.6.2016, essendo egli deceduto circa due mesi dopo.

Le attrici, a fondamento della loro domanda, hanno dedotto che il loro dante causa sia caduto per la condotta colposa dei Sanitari, che durante il predetto esame non lo avrebbero correttamente assistito, lasciandolo in particolare in posizione eretta e senza alcun contenimento.

L'Azienda... convenuta, in persona del legale rappresentante, si è costituita in giudizio, contestando la domanda della quale ha chiesto il rigetto.

Il Tribunale di Chieti, rigettata la richiesta di differimento dell'udienza di discussione formulata dal difensore degli appellanti, all'esito delle prove orali espletate ha escluso, nonostante l'età molto avanzata del paziente, la sussistenza di elementi, sotto il profilo fisico e neurologico, che consentissero di valutare preventivamente il rischio di caduta dello stesso, così da indurre i Sanitari a non eseguire l'esame in posizione eretta, compromettendo l'esito dell'esame, ovvero a sostenere il paziente con le cinture.

Il Tribunale ha inoltre rilevato mancanza di ogni indicazione da parte dei familiari sulla difficoltà del paziente a mantenere la posizione eretta per il tempo dell'esame, avendo egli risposto affermativamente alla domanda sulla capacità di restare in tale posizione.

Il Giudice di primo grado ha così ritenuto la caduta un evento improvviso e imprevedibile, idoneo dunque ad escludere l'inadempimento colpevole della prestazione da parte dell'Ente.

UUU. hanno proposto appello alla sentenza in esame, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra indicate.

L'Azienda UU, in persona del legale rappresentante, si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello.

In seguito alla trattazione scritta dell'udienza del 27.4.2021 sono state precisate le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

DIRITTO

1. Le appellanti, nel primo motivo dell'impugnazione, hanno dedotto l'errata valutazione, da parte del Giudice di primo grado, delle prove acquisite in giudizio, con particolare riguardo all'età del paziente e alle sue condizioni di salute.

Tali elementi, secondo le appellanti, comportano il rischio di caduta per cui la responsabilità dell'AziendaJJ non può essere esclusa.

1.1. In ordine ai rilievi indicati si deve osservare che la valutazione delle prove con riferimento ad un determinato comportamento nell'ambito della responsabilità medico-sanitaria è informata al criterio della attendibilità, ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti, ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito (Cass., 29 settembre 2021, n. 26304).

Alla luce di tale criterio, dalla documentazione e dalle prove orali del giudizio di primo grado è emerso che il paziente in data 29.5.2016, cioè pochi giorni prima dell'esame durante il quale è caduto, ha regolarmente eseguito un esame radiografico in ortostatismo, come risulta dal referto dell'8.6.2016 in atti.

Inoltre, prima di quest'ultimo esame, il paziente ha riferito di essere in grado di rimanere in posizione eretta non sussistendo in effetti, in relazione alla brevissima durata dell'esame, patologie che potessero compromettere tale capacità, sotto il profilo fisico o neurologico. Tale considerazione è confermata dal fatto per cui, dopo la caduta e l'immediato trasferimento al Pronto Soccorso, il paziente è stato vigile, cosciente e collaborante; dalla caduta è derivato un trauma cranico con una ferita lacero contusa e con una prognosi di soli gg.8.

1.2. Dalla non particolare gravità della caduta si deduce, secondo la comune esperienza, che la stessa sia avvenuta repentinamente in uno stato di coscienza vigile del paziente, dovendosi così escludere che la stessa sia stata determinata dalle condizioni generali del medesimo e che quindi i Sanitari dovessero applicare particolari cautele nell'esecuzione dell'esame radiologico. Quest'ultimo, d'altra parte, per la sua tipologia, non consente l'assistenza di altre persone e notoriamente richiede soltanto alcuni minuti e l'immobilità di pochi secondi.

1.3. Gli elementi indicati, emersi incontrovertibilmente dal giudizio di primo grado, assumono una logicità congruità per l'esclusione della responsabilità dell'Azienda S. nella determinazione della caduta in esame, in considerazione dello stato di salute del paziente sotto il profilo fisico e neurologico, della capacità dallo stesso riferita di rimanere in posizione eretta, della breve durata dell'esame e della possibile compromissione del suo esito se eseguito in posizione non eretta.

I Sanitari hanno dunque applicato la diligenza richiesta nel caso concreto e quindi l'evento dannoso è effettivamente riferibile a circostanze non prevedibili e non evitabili (in tal senso, tra le altre, Cass., 26 novembre 2020, n. 26907; Cass., 11 novembre 2019, n. 28991).

Pertanto il motivo dell'appello esaminato è integralmente infondato.

2. Tale infondatezza, concernendo la sussistenza della responsabilità dell'Azienda S., e quindi il presupposto della determinazione del danno risarcibile, rende superfluo l'esame del secondo motivo dell'appello e delle richieste istruttorie nello stesso contenute poiché tale motivo concerne proprio l'entità del risarcimento del danno.

3. Nel terzo motivo dell'impugnazione, le appellanti hanno criticato il rigetto dell'istanza del loro difensore di differimento dell'udienza di discussione, criticando specificamente la loro condanna in solido al pagamento delle spese del Consulente Tecnico d'Ufficio nominato dal primo Giudice per accertare la gravità dell'impedimento del predetto difensore.

3.1. Tale motivo è infondato poiché il difensore, avendo regolarmente depositato la memoria conclusionale in data 16.10.2017, ha in primo luogo contraddetto la ragione posta a fondamento della richiesta di rinvio, cioè la propria impossibilità di svolgere l'attività lavorativa per gg. 50.

In secondo luogo, nel motivo di appello non è stato dedotto il concreto pregiudizio derivato dalla mancata partecipazione all'udienza di discussione del 17.10.2017 né tale pregiudizio è in alcun modo rilevabile essendo state appunto depositate anche le difese conclusionali.

Inoltre, le spese della consulenza medico - legale espletata in primo grado in ordine all'impedimento del difensore risultano dovute dalle odierne appellanti in ragione della loro soccombenza.

4. L'appello proposto da HHD. è dunque integralmente infondato e deve essere rigettato, dovendosi disporre la condanna delle predette, in ragione della loro soccombenza e in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, che si liquidano ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come in dispositivo.

5. Le appellanti sono tenute al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile sopra indicata, così provvede:

1) Rigetta l'appello proposto da FOO nei confronti dell'Azienda OO in persona del legale rappresentante, alla sentenza del Tribunale di Chieti n. 612/2017 del 17.10.2017, che conferma integralmente.

2) Condanna le appellanti al pagamento, in solido tra loro e in favore della predetta Azienda S., in persona del legale rappresentante, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in Euro 3.777,00 per compenso, oltre al rimborso spese generali 15%, c.a.p. 4% e i.v.a. 22% come per legge.

3) Dichiara che ricorrono i presupposti per il versamento, da parte delle appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Così deciso in L'Aquila nella Camera di Consiglio virtuale del 6 dicembre 2021.

Depositata in Cancelleria il 16 dicembre 2021.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

